



**Avviso pubblico per lo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di ODV, APS e
Fondazioni del Terzo Settore (Artt. 72 e 73 D.Lgs.
117/2017) – Accordo di Programma Triennio 2026-
2028: Registro Ufficiale delle FAQ di Avviso**



**Sostenibilità
in Lombardia**



**Regione
Lombardia**

Indice

1	AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI E REQUISITI DI SEDE	2
4	PERSONALE E VOLONTARI	9
5	INDICATORI E MONITORAGGIO	11
6	SOGGETTI AMMISSIBILI E CONCETTO DI PARTENARIATO	12
7	FAQ CSV	16
8	COSTRUZIONE DEL BUDGET.....	21
9	RENDICONTAZIONE.....	22
10	PARCO SOGGETTI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE (PLURIMA E TERRITORIALE).....	23
11	STRATEGIA PROGETTUALE, PRIORITÀ E AMBITO TERRITORIALE.....	25
12	STRUTTURA DEL BUDGET E REGOLE DI COFINANZIAMENTO	26
13	CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE, FORNITORI E CONTO CAPITALE	28
14	ANTICIPO, EROGAZIONI E STRUMENTI DI GARANZIA (FIDEIUSSIONE).....	30

1 AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI E REQUISITI DI SEDE

FAQ 1.1

Una piccola Organizzazione di Volontariato (ODV), regolarmente iscritta al RUNTS e operante da molti anni a livello locale, ha la propria sede legale formalmente stabilita presso l'abitazione privata del proprio Presidente/Legale Rappresentante, non disponendo di uffici o strutture di proprietà o in locazione. Tale condizione pregiudica il rispetto del requisito previsto dal paragrafo A.3, secondo cui tutti i soggetti devono avere una 'sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili'?

No, tale condizione non pregiudica l'accesso al bando.

Il requisito di cui alla disposizione risulta soddisfatto qualora il soggetto abbia sede legale oppure sede operativa in Regione Lombardia. Nel caso di sede operativa, quest'ultima deve essere stabile, organizzata, individuabile e deve svolgere sul territorio regionale attività comprovabili. La mera coincidenza della sede legale con l'abitazione privata del legale rappresentante non costituisce, di per sé, elemento ostativo, ove la sede legale risulti validamente stabilita e registrata in Regione Lombardia. Diversamente, qualora il soggetto intenda dimostrare il requisito attraverso una sede operativa, dovrà essere verificata l'effettiva sussistenza delle caratteristiche richieste dalla disposizione.

La disposizione del paragrafo A.3 mira esclusivamente a escludere enti privi di un reale radicamento storico e operativo in Regione Lombardia. La sede operativa potrà essere considerata idonea, purché sussistano i seguenti elementi documentali e strutturali verificabili:

- **Iscrizione e Tracciabilità:** L'indirizzo deve risultare registrato e aggiornato come sede legale ufficiale dell'ente all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- **Attività Comprovabile:** L'ente deve essere in grado di dimostrare la storicità, continuità e veridicità delle proprie attività sul territorio regionale (es. tramite registri storici dei verbali, registro dei volontari, rendiconti di iniziative passate o patrocini locali).
- **Conservazione della documentazione:** Ai sensi del punto D.1 dell'Avviso e del punto F.2 dell'Allegato A5, il Legale Rappresentante assume l'obbligo di custodire ed ordinare fisicamente tutti i faldoni amministrativi e contabili del progetto (fatture, contratti di noleggio, timesheet) presso tale indirizzo per i 5 anni successivi alla data di ricezione della rendicontazione finale.
- **Ispezioni e verifiche:** Qualora l'Amministrazione disponga visite di controllo (punto D.4 dell'Avviso e punto F.3 dell'Allegato A5), queste potranno svolgersi presso l'indirizzo della sede legale (per il controllo documentale) ovvero presso i locali o gli spazi territoriali esterni in cui si realizza materialmente il servizio oggetto del finanziamento.

FAQ 1.2

Un Ente del Terzo Settore (ODV, APS o Fondazione) dotato di autonoma personalità giuridica e codice fiscale proprio, avente la sede legale al di fuori del territorio della Regione Lombardia, ma che disponga in Lombardia di una sede operativa stabile, organizzata e individuabile con attività comprovabili sul territorio regionale, può assumere la qualifica di partner effettivo e beneficiare del contributo, anche se non ha adottato il modello organizzativo interno decentrato a codice fiscale unico previsto dalla lettera C del paragrafo A.3?

No, l'ente descritto non è ammissibile in qualità di partner effettivo (soggetto beneficiario di contributo), in quanto non è riconducibile a nessuna delle quattro categorie tassative di beneficiari individuate al paragrafo A.3.

La clausola generale del paragrafo A.3 che menziona la disponibilità di una 'sede legale o operativa' non costituisce una disposizione autonoma atta ad ampliare la platea dei beneficiari,

bensi una norma di chiusura e coordinamento logistico applicabile esclusivamente alle categorie già espressamente ammesse. I vincoli letterali impongono una netta ripartizione:

1. Enti autonomi (con codice fiscale proprio): Se l'ente partecipa con un proprio codice fiscale autonomo e non come rete associativa, deve obbligatoriamente possedere la sede legale nel territorio della Regione Lombardia, come esplicitato dalle lettere A e B del paragrafo A.3.

2. Enti con sede legale fuori Lombardia: L'unica deroga concessa agli enti con sede legale extra-regionale è quella prevista dalla lettera C, circoscritta tassativamente alle sole organizzazioni che abbiano adottato un 'modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale' cui fanno capo le varie sedi operative regionali e provinciali.

Un ente con sede legale fuori Lombardia e codice fiscale autonomo non può invocare l'applicazione della lettera C (mancando il modello decentrato a codice fiscale unico) né delle lettere A e B (mancando la sede legale regionale).

Ruolo alternativo nel progetto: Tale ente, pur essendo escluso dal partenariato economico (non può ricevere quote di finanziamento pubblico), può aderire alla 'Rete di sostegno' del progetto in qualità di 'soggetto associato'. Il paragrafo A.3 specifica, infatti, che tali soggetti supportano il partenariato per rafforzare l'efficacia degli interventi, senza tuttavia ricevere risorse economiche.

FAQ 1.3

Per gli Enti del Terzo Settore con sede legale fuori dalla Lombardia e modello organizzativo decentrato (art. A.3, lett. C), ai fini dell'ammissibilità è indispensabile disporre di una sede fisica (locali in proprietà, locazione, comodato o altro titolo) formalmente individuabile sul territorio lombardo, oppure è sufficiente dimostrare l'effettiva operatività territoriale attraverso elementi alternativi (es. attività continuative di volontari in loco, registro dei volontari, convenzioni con enti locali)?

RISPOSTA:

Sì, è indispensabile la disponibilità di una sede operativa fisica, stabile e formalmente individuabile sul territorio regionale. L'effettiva operatività territoriale, pur costituendo un requisito obbligatorio di per sé, non sostituisce in alcun modo la presenza di una sede fisica.

Il testo dell'Avviso (punti A.3 e B.1) e le linee guida di rendicontazione (Allegato A5, punto B.1 e F.2) stabiliscono infatti l'obbligatorietà di un luogo fisico stabile sul territorio regionale per i seguenti motivi imperativi:

- **Natura della sede:** Per tutti i soggetti del partenariato, l'ammissibilità al finanziamento è subordinata alla titolarità di 'una sede operativa stabile, organizzata, individuabile' sul territorio regionale.
- **Adempimento di Conservazione:** I beneficiari hanno l'obbligo tassativo di 'conservare per un periodo di 5 anni [...] la documentazione relativa al progetto presso la sede legale e/o operativa in Lombardia' (Allegato A5, punti F.1 e F.2). L'assenza di locali fisici stabili di riferimento sul territorio regionale renderebbe impossibile il rispetto di tale vincolo contabile.
- **Esecuzione dei Controlli:** Regione Lombardia si riserva la facoltà di 'effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco' (punto D.4 dell'Avviso e punto F.3 dell'Allegato A5), richiedendo che tutta la documentazione probatoria sia disponibile presso la sede dichiarata.

FAQ 1.4

Quale documentazione l'Amministrazione ritiene idonea a comprovare, in sede di presentazione della domanda ovvero in fase istruttoria e di controllo ex-post, il

possesso del requisito della sede operativa stabile, organizzata e individuabile nel territorio regionale?

Ai fini della dimostrazione del requisito e per superare positivamente i successivi controlli ex-post, l'ente deve conservare ed esibire cumulativamente la seguente documentazione:

- **A comprova della Sede Fisica (Titolo giuridico):** Contratto di locazione, atto di proprietà, o contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, intestato all'ente beneficiario (o all'ente capogruppo nel caso di strutture decentrate); evidenza dell'avvenuta comunicazione e registrazione della sede operativa o dell'unità locale all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); copia del verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea da cui risulti l'istituzione della sede operativa lombarda.
- **A comprova dell'Organizzazione e dell'Operatività (Attività comprovabili):** Presenza fisica presso i locali della sede lombarda di tutta la documentazione contabile e amministrativa del progetto (F.2); copia del Registro dei Volontari dell'ente (vidimato o elettronico) attestante l'iscrizione dei volontari operanti in Lombardia prima dell'avvio delle attività; lettere di incarico/nomina e relativi timesheet mensili (Allegato 6 in Appendice) firmati dalle risorse umane assegnate al progetto; documentazione attestante la validità della polizza assicurativa obbligatoria dei volontari con quietanza di pagamento (art. 18 CTS); convenzioni con enti locali lombardi o relazioni storiche di interventi realizzati.

FAQ 2.1

Nell'ambito di un progetto che prevede attività di attivazione della comunità e coinvolgimento del volontariato, sono ammissibili le spese di manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area verde (es. interventi sul verde, ripristino o sistemazione aiuole, messa a dimora di piante) funzionali alla realizzazione di attività a finalità sociale? Se sì, è previsto un limite percentuale o un massimale per questa tipologia di spesa rispetto al costo complessivo del progetto?

Sì, le spese di manutenzione ordinaria e di sistemazione del verde possono essere considerate ammissibili, a condizione che non si configurino come interventi strutturali (manutenzione straordinaria) o investimenti immobilizzati (spese in conto capitale).

L'Avviso e le relative Indicazioni operative (Allegato A5) definiscono chiaramente i confini di applicazione:

Natura della spesa: L'Allegato A5 (punto B.2) esclude tassativamente le 'spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o acquisto di beni immobili' e le 'spese in conto capitale'. Gli interventi legati alla cura del verde, alla piantumazione di essenze floreali o arbustive e al ripristino ordinario di aiuole rientrano nella manutenzione ordinaria e nell'acquisto di materiali di consumo (beni non ammortizzabili), risultando pertanto ammissibili.

Stretta funzionalità e nesso causale: Le spese devono essere direttamente collegate all'esecuzione del progetto e strettamente necessarie al conseguimento dei suoi obiettivi (es. laboratori di giardinaggio sociale, rigenerazione inclusiva di spazi di quartiere). Non sono ammissibili interventi che rappresentino un mero sostegno strutturale all'ente attuatore.

Imputazione di budget: Tali costi devono essere inseriti nella voce del piano dei conti 'B. Altri costi diretti' (quali ad esempio acquisto di piccoli materiali di consumo o servizi di terzi per la cura del verde).

Limiti percentuali e massimali di spesa: Non esiste un massimale specifico isolato per la cura del verde, ma la spesa è soggetta ai vincoli complessivi del budget di progetto:

- **Massimale della voce 'Altri costi diretti' (Voce B):** L'insieme di tutti i costi diretti diversi da quelli del personale (inclusi materiali, noleggi o servizi esterni) non può superare il 50% del totale dei costi diretti ($C=A+B$) del progetto.

- **Beni ammortizzabili (Pro-rata):** Se vengono acquistati beni strumentali ammortizzabili di costo unitario inferiore o uguale a € 516,46 IVA esclusa (es. piccoli attrezzi), l'importo ammissibile deve essere riproporzionato in base ai mesi di effettivo utilizzo all'interno del progetto (pro-rata temporis) (Allegato A5, punto C.3).

FAQ 2.2

È possibile inserire nel budget di progetto il costo relativo all'emissione della polizza fideiussoria richiesta da Regione Lombardia per l'erogazione dell'anticipo del 65%?

Sì, il costo della polizza fideiussoria è una spesa ammissibile.

In base a quanto stabilito espressamente nelle Indicazioni operative (Allegato A5, punto C.3 - 'Altri costi diretti'), rientrano pienamente tra le spese ammissibili le 'spese per la fideiussione bancaria o assicurativa di cui al paragrafo EX, incluse le proroghe e i rinnovi necessari in coerenza con la durata delle attività di progetto'.

Tale costo deve essere imputato all'interno del Piano dei conti sotto la voce 'B. Altri costi diretti' e concorre al raggiungimento del massimale previsto per tale macro-voce, il quale non può superare il 50% del totale dei costi diretti del progetto ($C=A+B$). Si ricorda che su ogni

documento giustificativo (fattura o nota di addebito della compagnia assicurativa/bancaria) dovrà essere riportato l'identificativo del progetto (ID domanda e CUP) e il titolo del progetto.

FAQ 2.3

Sono ammessi partenariati 'misti', ovvero composti contemporaneamente da Fondazioni del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS)? Se sì, in quale graduatoria verrà inserito il progetto?

Sì, i partenariati 'misti' sono pienamente ammissibili.

Il paragrafo A.3 dell'Avviso stabilisce chiaramente che accedono alla presentazione dei progetti i partenariati composti da tutti gli enti del terzo settore (ETS) indicati, indipendentemente dalle attività svolte.

Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie e dell'assegnazione delle risorse, si applicano le seguenti regole stabilite dai punti A.4, C.2 e C.3.e dell'Avviso:

- **Graduatoria di riferimento:** Qualora nel partenariato sia presente anche una sola Fondazione del Terzo Settore, sia essa in qualità di capofila o di semplice partner, il progetto verrà inserito automaticamente nella 'Prima graduatoria — relativa ai progetti con partecipazione in partenariato di Fondazioni del Terzo Settore'.

- **Regole di finanziamento e massimali:** L'inserimento nella graduatoria delle Fondazioni comporta che l'ammontare del contributo pubblico complessivamente concesso al progetto concorrerà al raggiungimento del massimale di € 5.452.705,00 fissato per tale categoria di enti per il triennio.

- **Seconda graduatoria (ODV/APS):** Resta riservata in via esclusiva ai soli partenariati composti unicamente da ODV e APS, senza alcuna partecipazione (nemmeno in quota minoritaria come partner) di Fondazioni ETS.

FAQ 2.4

Rispetto al criterio di valutazione “Qualità del partenariato” e nello specifico il sotto criterio 1.2 “capacità della partnership - esperienza pregressa nell’area di intervento proposta”, come viene attribuito il punteggio? È necessario che tutti i componenti del partenariato dimostrino di avere un’esperienza pregressa nell’area di intervento proposta?

No, l'esperienza pregressa deve essere posseduta dal partenariato nel suo insieme, inteso come la maggioranza dei suoi componenti.

Per l'attribuzione del punteggio di merito (Sub-criterio 1.2 - max 4 punti), le iniziative e i progetti svolti in precedenza si intendono realizzate sia dall'intero partenariato stabilito sia dai singoli soggetti che ne fanno parte, valorizzando l'esperienza accumulata dai singoli membri all'interno dell'area tematica.

3 RETI DI SOSTEGNO E GARANZIE FINANZIARIE

FAQ 3.1

Per i progetti collaborativi su larga scala, oltre alla soglia di costo totale (minimo € 100.000 e massimo € 125.000), sono previsti altri vincoli quantitativi rigidi, come un numero fisso di azioni o un ambito territoriale predefinito (es. numero minimo di Comuni, abitanti o Province coinvolte)?

No, il testo dell'Avviso non stabilisce vincoli numerici o quantitativi rigidi in merito al numero di azioni da implementare, al numero di Comuni/Province da coinvolgere o al bacino di abitanti minimo.

Tuttavia, per essere ammissibile e ottenere un punteggio utile in graduatoria, il progetto su larga scala deve rispettare i seguenti requisiti obbligatori strutturali e criteri di merito:

- **Composizione del partenariato:** Deve essere presentato, a pena di inammissibilità, da un partenariato composto da almeno quattro enti beneficiari (ODV, APS, Fondazioni ETS) (punto A.3 e B.2).

- **Radicalamento territoriale:** Tutti i soggetti del partenariato devono avere la sede legale o operativa stabile in Regione Lombardia che svolga attività comprovabili sul territorio regionale.

- **Coerenza con la programmazione locale:** In fase di valutazione di merito (Criterio 2.1 - fino a 25 punti), il Nucleo di valutazione verificherà che l'analisi del problema sia accuratamente contestualizzata rispetto al territorio, corredata da dati quantitativi attendibili e presenti chiari e concreti collegamenti con la programmazione territoriale (es. Piani di Zona, piani di welfare generativo).

FAQ 3.2

Come è ripartito l'obbligo di stipula della fideiussione tra i membri del partenariato? L'ente capofila deve garantire l'intero anticipo del progetto (65%) o solo la propria quota? I partner (anche se piccole ODV o APS senza personalità giuridica) sono obbligati a presentare una fideiussione per la parte di loro competenza?

L'obbligo di costituzione della garanzia fideiussoria è centralizzato esclusivamente ed interamente in capo all'Ente Capofila.

- **Obbligo del Capofila:** Il soggetto capofila, in qualità di unico interlocutore e responsabile della gestione degli aspetti amministrativi e legali verso Regione Lombardia (punto A.3), deve stipulare e presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia totale dell'anticipazione concessa all'intero progetto, pari al 65% del contributo pubblico complessivo concesso (punto C.4 e E.X).

- **Nessun obbligo per i Partner:** Gli enti partner non devono presentare alcuna fideiussione individuale a Regione Lombardia.

FAQ 3.3

Un Consiglio di Quartiere, essendo privo di autonoma personalità giuridica, può sostenere il progetto ed entrare a far parte della Rete di Sostegno in qualità di 'soggetto

associato'? In caso positivo, l'Allegato A2 può essere legittimamente firmato dal Presidente del Consiglio di Quartiere?

Sì, il Consiglio di Quartiere può aderire alla Rete di Sostegno e l'Allegato A2 deve essere sottoscritto dal suo Presidente (o coordinatore pro tempore).

L'Avviso disciplina questa fattispecie attraverso le seguenti disposizioni:

Natura dei soggetti associati: Il paragrafo A.3 prevede che il partenariato possa essere supportato da 'altri soggetti pubblici e/o privati (profit e non profit) operanti nel contesto territoriale di riferimento'. I Consigli di Quartiere (o organismi di decentramento comunale equivalenti), rappresentando articolazioni istituzionali stabili della comunità locale, rientrano pienamente in questa definizione per valorizzare l'approccio di rete multi-stakeholder.

Assenza di personalità giuridica e flussi finanziari: Trattandosi di un'adesione alla Rete di Sostegno (e non al partenariato economico effettivo), la mancanza di personalità giuridica non costituisce causa di inammissibilità. Il bando specifica, infatti, che gli enti aderenti alla rete di sostegno non beneficiano in alcun modo delle risorse pubbliche e non possono ricevere alcun contributo a copertura di eventuali costi. Di conseguenza, non sono soggetti alle verifiche di idoneità e capacità economico-finanziaria previste per i partner effettivi.

Firma dell'Allegato A2: L'Allegato A2 (Dichiarazione di adesione alla rete di sostegno) deve essere firmato dal Presidente del Consiglio di Quartiere, in quanto soggetto investito del potere di rappresentanza dell'organismo nei rapporti esterni e firmatario degli atti. La mancanza o l'incompleta compilazione della dichiarazione comporta l'invalidità dell'adesione alla rete di sostegno e la non rilevanza della stessa ai fini della valutazione di merito (punto A.3 e C3.b).

FAQ 4.1

È possibile, tra le voci di costo progettuali ammissibili, prevedere la possibilità di riconoscere in qualche forma l'impegno dei volontari impiegati nei giorni feriali — ad esempio tramite rimborso delle spese sostenute per l'attività (mezzi, carburante/ricarica, manutenzione), oppure tramite il finanziamento di una figura di coordinamento operativo che consenta all'associazione di ampliare la propria disponibilità nei giorni infrasettimanali, così da poter dare seguito a un maggior numero di richieste da parte di ospedali e RSD.

In relazione alla questione del rimborso ai volontari, si evidenzia che, come previsto nell'avviso (paragrafo "B.4 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità"), si applicano le disposizioni di cui all'art.17 commi 3 e 4 del D.lgs. 117/2017, che si riferiscono al divieto di retribuzione e di rimborsi forfettari per le attività del volontario e alle regole relative alla gestione dei piccoli rimborsi tramite autocertificazione.

Il finanziamento di una figura di coordinamento appare possibile all'interno della voce di spesa A.2 Personale esterno, sempre che rispetti tutte le regole previste dall'Avviso.

Si ricorda che, all'interno del piano finanziario di progetto è possibile prevedere la voce di spesa "Altri costi diretti", che si riferisce agli altri costi diretti diversi da quelli di personale sostenuti nel progetto (ad esempio, materiale di consumo, spese connesse alla promozione e pubblicizzazione, noleggio o locazione di beni; spese per la copertura assicurativa volontari, spese per servizi esterni e consulenze, viaggi). Tale voce di spesa è ammissibile fino ad un massimo del 50 % dei costi diretti e la rendicontazione avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti

FAQ 4.2

È possibile presentare un progetto che preveda in maniera prevalente il ricorso a personale esterno/servizi esterni (prestazioni professionali di terzi, eventualmente anche coinvolti come soggetti di rete ove possibile) per l'implementazione delle attività progettuali previste?

È consentito fare ricorso a professionalità esterne o servizi terzi, ma nel rispetto dei vincoli finanziari, gestionali e di incompatibilità definiti dall'Avviso e dall'Allegato A5:

1. Divieto di finanziamento e rimborsi per la Rete di Sostegno: Ai sensi del paragrafo A.3 dell'Avviso, i soggetti che aderiscono alla Rete di Sostegno tramite la sottoscrizione dell'Allegato A2 agiscono in qualità di "soggetti associati" e non possono ricevere alcuna quota del contributo pubblico regionale, né rimborsi spese a valere sui fondi del bando per l'attività di supporto prestata.

2. Prestazioni commerciali da soggetti di rete (Fornitori): la partecipazione alla rete di sostegno non comporta, per il soggetto aderente, il diritto ad un contributo a copertura dei costi sostenuti per le attività riconducibili al ruolo assunto nella rete. L'eventuale affidamento al medesimo soggetto, da parte del capofila o di altro partner, di prestazioni di servizio nell'ambito del progetto è ammesso esclusivamente qualora tali prestazioni siano oggettivamente distinte dalle attività e dagli impegni assunti in qualità di soggetto aderente alla rete di sostegno, risultino necessarie per l'attuazione del progetto e siano acquisite nel rispetto dei principi e delle condizioni previste dal presente Avviso e dalle relative indicazioni operative. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a prestazioni che, anche attraverso una diversa qualificazione contrattuale, costituiscano remunerazione, totale o parziale, delle attività che il soggetto ha dichiarato di assicurare gratuitamente nell'ambito della rete di sostegno

3. Divieto di subappalto (Affidamento totale a terzi): Il punto A.3 dell'Allegato A5 vieta tassativamente l'affidamento complessivo o il subappalto di intere attività o azioni chiave del progetto a soggetti terzi, siano essi fornitori commerciali o enti della rete. La titolarità, la progettazione, il coordinamento operativo e l'esecuzione delle azioni sociali cardine devono rimanere in capo esclusivo ai membri del partenariato beneficiario (Capofila e Partner effettivi), i quali sono tenuti ad attuare gli interventi "in proprio" tramite il proprio personale (Voce A1) o i propri volontari (Voce A3).

4. Limiti massimi di Piano Finanziario: Si ricorda infine che l'insieme delle spese di personale (Voce A) non può superare il 70% del totale dei costi diretti, mentre l'insieme di tutti i servizi e costi esterni (Voce B) è soggetto al tetto massimo del 50% dei costi diretti totali del progetto.

Si ricorda infine che i progetti saranno oggetto di valutazione sulla base di una specifica griglia di valutazione che prevede tre parametri: qualità del partenariato, efficacia potenziale degli interventi, qualità dei progetti e adeguatezza/ sostenibilità economico-finanziaria.

FAQ 4.3

L'Allegato A5, con riferimento alla documentazione da conservare per la rendicontazione del personale volontario, indica che "il volontario deve risultare regolarmente iscritto [nel Registro dei Volontari] prima dell'inizio delle attività progettuali". Con questa affermazione si intende che ciascun volontario deve essere iscritto nel Registro prima di iniziare la propria attività sul progetto (in coerenza con l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 117/2017), consentendo quindi l'ingresso di nuovi volontari in qualsiasi momento della durata del progetto, purché iscritti prima del loro personale avvio di attività?

Sì, l'ingresso o l'avvicendamento (turnover) di volontari operativi sul progetto è ammesso in qualsiasi momento. Ciascun volontario impiegato nelle attività può essere inserito in qualsiasi momento della vita del progetto, purché risulti regolarmente iscritto nel Registro dei Volontari dell'ente, coperto dalla polizza assicurativa obbligatoria (Art. 18 CTS) e formalmente incaricato tramite lettera di nomina in data antecedente al suo effettivo avvio di attività sul progetto. Ai fini della rendicontazione, faranno fede le ore/giornate tracciate tramite i relativi timesheet mensili (Allegato 6).

FAQ 5.1

Come deve essere alimentato l'indicatore "volontari"? Il numero indicato alla voce "Volontari impegnati nella realizzazione delle attività di progetto" deve intendersi comprensivo dei volontari under 35, oppure la voce "Volontari under 35 impegnati nella realizzazione del progetto" rappresenta un conteggio aggiuntivo e separato rispetto al totale?

RISPOSTA:

Nell'elenco degli indicatori di cui all'Allegato A7 dell'avviso rispetto ai volontari sono previsti due specifici indicatori separati:

- volontari impegnati nella realizzazione delle attività di progetto
- volontari under 35 impegnati nella realizzazione del progetto

Ne consegue, che il conteggio va fatto singolarmente per ciascun indicatore.

FAQ 5.2

Rispetto agli indicatori "nuclei familiari coinvolti" e "minori coinvolti", nel caso di attività rivolte congiuntamente a genitore e minore (es. laboratori genitore-bambino), il medesimo nucleo/evento va conteggiato in entrambi gli indicatori (1 nucleo familiare + 1 minore), oppure gli indicatori vanno tenuti distinti secondo altra logica?

Gli indicatori vanno tenuti separati e, quindi, nel caso di attività congiunte genitori e minore, si devono implementare entrambi gli indicatori.

FAQ 6.1

In relazione a quanto stabilito al Paragrafo A.3-Soggetti Beneficiari del Bando in oggetto, è ammessa la partecipazione, in posizione di capo fila o di partner, di enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS per i quali il rispettivo statuto non includa tra le attività principali quella prevista dall'art.5, comma 1°, lett.q) del D.Lgs n.117/2017 e cioè alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi?

L'inclusione in statuto dell'attività di "Alloggio sociale" (art. 5, c. 1, lett. q) non è vincolante, né per il capofila né per i partner. L'Avviso specifica al paragrafo A.3 che 'accedono alla presentazione dei progetti i partenariati composti da tutti gli enti del terzo settore (ETS) sopra indicati, indipendentemente dalle attività di interesse generale da essi svolte ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117 del 2017'. Il vincolo di ammissibilità non risiede nell'oggetto dello statuto dell'ente, ma nella coerenza oggettiva del progetto presentato rispetto alle priorità trasversali e alle aree tematiche (Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità, Pari Opportunità) individuate dall'avviso.

FAQ 6.2

Ruolo degli Enti di rete come fornitori:

È possibile coinvolgere un Ente appartenente alla rete di sostegno (dunque non formalmente costituito come "partner" di progetto) in qualità di fornitore di specifiche azioni all'interno delle attività? L'Ente opererebbe a tutti gli effetti come un normale fornitore, fatturando le prestazioni con la propria Partita IVA.

- Ammissibilità spese di consulenza per la preparazione:

All'interno dei costi funzionali all'attività di preparazione, è ammissibile il costo di una consulenza tecnica attivata appositamente per la stesura e la presentazione del progetto? Considerando che chiaramente la fattura dello studio di consulenza dovrà riportare l'ID del progetto, vorremmo però capire se è corretto e ammissibile che tale fattura venga emessa in una data antecedente all'inizio ufficiale delle attività progettuali.

In merito al primo quesito, la partecipazione alla rete di sostegno non comporta il diritto ad un contributo a copertura dei costi sostenuti per le attività riconducibili al ruolo assunto nella rete.

L'eventuale affidamento al medesimo soggetto, da parte del capofila o di altro partner, di prestazioni di servizio nell'ambito del progetto è ammesso esclusivamente qualora tali prestazioni siano oggettivamente distinte dalle attività e dagli impegni assunti in qualità di soggetto aderente alla rete di sostegno, risultino necessarie per l'attuazione del progetto e siano acquisite nel rispetto dei principi e delle condizioni previste dal presente Avviso e dalle relative indicazioni operative, al pari di qualsiasi altro prestatore di servizi.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a prestazioni che, anche attraverso una diversa qualificazione contrattuale, costituiscano remunerazione, totale o parziale, delle attività che il soggetto ha dichiarato di assicurare gratuitamente nell'ambito della rete di sostegno.

Per il secondo quesito la spesa è ammissibile anche se fatturata in data antecedente all'avvio. Le indicazioni operative prevedono espressamente un'eccezione al principio generale di ammissibilità temporale per i costi riferiti alla progettazione dell'iniziativa (fase di preparazione della proposta di candidatura). Tali spese devono essere rendicontate nell'ambito dei costi diretti e non possono superare il limite massimo del 5% del costo totale del progetto. La fattura dovrà contenere i riferimenti identificativi del progetto (ID domanda/CUP) disponibili.

FAQ 6.3

Dalla lettura di avviso e indicazioni operative, si chiede conferma della detraibilità dei seguenti costi:

- 1) spesa per servizio esterno per la gestione di uno sportello legale di ascolto di donne in situazioni di fragilità affidato a una Cooperativa Sociale che emette fattura;
- 2) spesa per servizio esterno per la gestione e il coordinamento di uno spazio bimbi affidato a un Consorzio che emette fattura.

Dalle indicazioni operative si evince che siano detraibili servizi esterni e consulenze.

Si conferma l'ammissibilità di entrambi i costi, a patto che siano rispettate le condizioni sotto riportate:

1. **Sportello legale affidato a Cooperativa Sociale:** La spesa è **ammissibile** e va inserita nella voce "Altri costi diretti" sotto la categoria "spese per servizi esterni e consulenze".
2. **Spazio bimbi affidato a un Consorzio:** La spesa è **ammissibile** e va parimenti imputata agli "Altri costi diretti" per servizi esterni.

Ai sensi del paragrafo A.3 dell'Avviso, tutti i componenti del partenariato devono possedere la capacità di "gestire in proprio" le attività tramite personale dipendente, volontari e prestazioni professionali individuali; **è tassativamente escluso l'affidamento totale di interi moduli o attività progettuali a soggetti terzi**. Pertanto, l'esternalizzazione a Cooperative o Consorzi è legittima esclusivamente se configurata come acquisto di un servizio circoscritto e funzionale (es. ore/servizio di sportello o gestione dello spazio), e non come subappalto della responsabilità attuativa dell'azione progettuale. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il titolo del progetto, l'ID domanda e il codice CUP.

FAQ 6.4

Un parere preventivo in merito alla corretta classificazione di una specifica voce di costo, al fine di impostare correttamente il piano dei conti del progetto ed evitare rischi di inammissibilità in fase di rendicontazione.

L'Avviso, al punto B.4, esclude dal finanziamento le spese in conto capitale. Si chiede pertanto di chiarire quanto segue:

- a. se i costi di manodopera (personale e volontariato valorizzato) impiegati nella progettazione, assemblaggio e programmazione di beni durevoli e ammortizzabili siano correttamente classificabili come costi di personale ammissibili (voce A del piano dei conti);
- b. se materiali di consumo e gli elementi di allestimento non capitalizzabili (es. struttura, cablaggi, minuteria, materiali scenografici) siano correttamente classificabili come "altri costi diretti" ammissibili (voce B);
- c. se componenti elettronici e informatici a utilità pluriennale necessari al funzionamento dei beni autoprodotti debbano essere considerati spesa in conto capitale ai sensi del punto B.4 e il loro costo debba quindi essere riproporzionato in base ai mesi di effettivo utilizzo all'interno del progetto (pro-rata temporis), confermando quindi che una quota parte del costo verrà riconosciuta.
- d. con quale criterio operativo Regione Lombardia definisce e verifica, ai fini del presente Avviso, la natura "in conto capitale" di una spesa nel caso di beneficiari, come le associazioni scriventi, che adottano il regime di rendiconto per cassa e non producono uno Stato Patrimoniale in partita doppia – in particolare se tale verifica si basi su una soglia di valore unitario, sulla vita utile del bene, sulla sua destinazione funzionale, e se sia richiesta la tenuta di un apposito registro/inventario dei beni durevoli acquisiti con il contributo, distinto dalla contabilità ordinaria dell'ente.

-
- a. **Costi manodopera:** sono ammissibili come costi di personale (Voce A) i costi per il personale interno o esterno dell'ETS impiegato operativamente nelle attività del progetto

che verrà approvato. in base alle ore effettivamente lavorate e registrate su timesheet, nel rispetto dei limiti del CCNL o dei contratti d'opera.

- b. **Materiali di consumo** e i costi che non costituiscono immobilizzazioni per l'ente sono correttamente classificabili come "Altri costi diretti" (Voce B) se espressamente finalizzati al progetto.
- c. **Beni a utilità pluriennale:** non è possibile imputare l'intero costo del bene, ma viene riconosciuta una quota parte tramite il criterio del pro-rata temporis. Poiché l'Avviso vieta le spese in conto capitale, per i beni durevoli l'importo ammissibile in rendicontazione deve essere obbligatoriamente riproporzionato in base ai soli mesi di effettivo utilizzo del bene all'interno della durata del progetto.
- d. **Criterio operativo per enti in regime di cassa:** per le associazioni (ODV/APS) che non redigono lo Stato Patrimoniale in partita doppia, la verifica non si basa sulle scritture di bilancio, ma sulla **destinazione funzionale** e sulla **durata del bene**. L'ammissibilità della quota parte è subordinata all'obbligo di tracciare la spesa attraverso l'adozione di un **sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** per tutte le transazioni relative al progetto (punti 10 e E.2 delle Indicazioni Operative). Non è richiesto un registro inventariale separato, ma i giustificativi (fatture) dovranno obbligatoriamente riportare l'ID domanda e il codice CUP del progetto.

FAQ 6.5

In relazione all'Avviso "Terzo Settore – Triennio 2026–2028", siamo a richiedere un chiarimento relativo all'Allegato A2 – Dichiarazione di adesione alla rete di sostegno. Nell'ambito del progetto che stiamo predisponendo intendiamo coinvolgere alcuni Enti locali esclusivamente quali soggetti aderenti alla rete di sostegno, senza prevedere a loro carico alcun cofinanziamento.

Chiediamo pertanto conferma che un Comune possa aderire alla rete di sostegno del progetto senza assumere alcun impegno economico o di cofinanziamento e, in caso affermativo, come debba essere compilata nell'Allegato A2 la parte relativa all'eventuale cofinanziamento. Il chiarimento ci è particolarmente utile in quanto stiamo predisponendo in questi giorni le richieste di adesione agli Enti locali, che necessitano dei propri tempi amministrativi per formalizzarle.

Un Comune può aderire alla rete di sostegno senza assumere alcun impegno economico o di cofinanziamento. L'Avviso prevede espressamente che i soggetti pubblici (quali gli Enti locali) possano supportare il partenariato in qualità di "soggetti associati" facenti parte della rete di sostegno, ma non vi è alcun obbligo di natura finanziaria. Nella compilazione del modello "Dichiarazione di adesione alla rete di sostegno", al punto 4 relativo all'indicazione della quota propria di cofinanziamento, il Comune dovrà semplicemente indicare € 0,00 (o barrare la voce con la dicitura "Nessun cofinanziamento economico"). Resta inteso che, come previsto dal punto 5 del medesimo allegato, l'ente locale è consapevole che per le attività di supporto prestate non potrà beneficiare di alcun rimborso a valere sul contributo pubblico.

FAQ 6.6

Con riferimento all'Avviso Terzo Settore 2026-2028, si chiede se, nell'ambito delle attività formative previste da un progetto, sia ammissibile tra gli altri costi diretti l'acquisto di manichini didattici per RCP/BLSD e di DAE trainer di modesto valore unitario che verranno utilizzati per il progetto stesso, oppure se tali beni debbano essere considerati in ogni caso spese in conto capitale e pertanto non ammissibili.

Si chiede inoltre se l'ammissibilità possa dipendere dal valore unitario del bene e/o dal relativo trattamento contabile da parte dell'ETS beneficiario.

L'acquisto di manichini didattici per RCP/BLSD e DAE trainer di modesto valore unitario utilizzati per le sessioni formative del progetto è ammissibile alla voce "Altri costi diretti" (Voce B), ma l'importo deve essere calcolato in pro-rata temporis. Ai fini del presente bando, infatti, **le spese in conto capitale sono tassativamente non ammissibili** (Paragrafo B.2 e B.4



dell'Avviso). Per i beni durevoli e ammortizzabili il cui costo unitario non supera i **€ 516,46 (IVA esclusa)**, sebbene la normativa fiscale (Art. 102, c. 5 del TUIR) consenta la deduzione integrale, le linee guida del bando (Allegato A5, par. C.3) impongono che **l'importo ammissibile deve essere riproporzionato *pro-rata temporis* in base ai mesi di effettivo utilizzo all'interno del progetto**, qualora la durata del progetto sia inferiore alla vita utile del bene stesso. Pertanto, l'ETS (indipendentemente dal regime di rendicontazione per cassa o competenza) potrà rendicontare solo la quota parte del costo calcolata sui mesi di effettivo impiego del bene dal momento dell'acquisto fino alla fine del progetto.

FAQ 7.1 - Requisito di iscrizione al RUNTS e Fondazioni ex Onlus

L'Avviso prevede, in via generale, che i partenariati siano composti esclusivamente da ETS iscritti al RUNTS alla data di pubblicazione dell'Avviso. È tuttavia prevista l'ammissione con riserva delle Fondazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.

Chiediamo pertanto conferma che tale previsione costituisce una specifica deroga al requisito generale dell'iscrizione già perfezionata al momento della pubblicazione dell'Avviso.

La previsione di cui al Punto A.3, lett. B del presente Avviso si configura come una specifica e temporanea deroga al requisito dell'iscrizione al RUNTS già perfezionata, applicabile esclusivamente alle Fondazioni iscritte all'Anagrafe delle ONLUS. Tale previsione è coerente con il regime transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), il quale salvaguarda l'operatività e il diritto di accesso ai finanziamenti pubblici delle ONLUS nelle more del completamento del processo amministrativo di iscrizione al Registro Unico, fermo restando l'obbligo di effettivo perfezionamento della stessa pena la decadenza dal beneficio.

FAQ 7.2 - Sede legale e sede operativa in Lombardia

Tra i requisiti viene indicato che i soggetti del partenariato debbano avere sede legale o operativa in Regione Lombardia. La descrizione delle categorie ammissibili sembra tuttavia prevedere, per gli ETS con sede legale fuori Regione, condizioni ulteriori connesse alla presenza di un modello organizzativo interno decentrato.

Si chiede quindi di chiarire se un ETS con sede legale fuori Lombardia ma dotato di una sede operativa stabile in Lombardia possa partecipare al partenariato oppure se debba necessariamente possedere anche le caratteristiche organizzative indicate per gli enti con struttura decentrata.

I soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti sono quelli elencati al par. A.3. Come nel precedente avviso la previsione in commento è relativa agli enti che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, attraverso le quali le stesse operano declinando territorialmente le proprie attività. In riferimento al quesito posto, si evidenzia che un ETS con sede legale fuori dal territorio di Regione Lombardia è ammissibile in qualità di partner effettivo esclusivamente se riconducibile alle fattispecie tassativamente previste dal Paragrafo A.3 dell'Avviso (lettere C e D). Pertanto, la sola presenza di una sede operativa in Lombardia non è sufficiente se l'ente non risulta dotato del modello organizzativo interno decentrato caratterizzato da un unico codice fiscale operante sul territorio regionale (lettera C) o se non partecipa per il tramite di una rete associativa ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 117/2017 (lettera D).

FAQ 7.3 - Soggetto autonomo di una rete associativa

L'Avviso prevede che:

“Nel caso, invece, di partecipazione di una rete associativa per il tramite di un soggetto autonomo (con codice fiscale proprio) lo stesso può partecipare ad un massimo di tre partenariati e solo in uno di questi può eventualmente assumere il ruolo di capofila.”

In particolare, si chiede se un soggetto autonomo appartenente a una rete associativa:

- a. possa partecipare complessivamente a un massimo di tre progetti, di cui eventualmente uno come capofila, considerando tutte le proprie partecipazioni;
- b. oppure

- c. possa partecipare fino a tre partenariati in quanto soggetto appartenente alla rete associativa e, ulteriormente, ad altri partenariati in qualità di soggetto autonomo, senza rappresentare o agire per conto della rete associativa.

In riferimento al quesito posto, si conferma che la risposta corretta è l'Opzione a. Ai sensi del Paragrafo A.3 dell'Avviso, il limite stabilito di partecipazione a un massimo di tre partenariati (e solo in uno in qualità di capofila) si riferisce all'ente inteso come singolo soggetto beneficiario contraddistinto da un proprio codice fiscale. Pertanto, nel computo totale delle tre partecipazioni ammissibili devono essere conteggiate cumulativamente tutte le adesioni dell'ente, sia quelle effettuate in qualità di soggetto autonomo sia quelle realizzate per il tramite o per conto di una rete associativa. Il superamento di tale limite complessivo comporterà l'inammissibilità delle domande successive alla terza, secondo l'ordine cronologico di protocollazione.

FAQ 7.4 - Capitolo B.1 – contributo della rete di sostegno al cofinanziamento

Nel paragrafo successivo al box con l'esempio, il cofinanziamento assicurato dai soggetti terzi aderenti alla rete di sostegno è richiamato con riferimento a "risorse finanziarie".

Si chiede di chiarire se tali soggetti possano contribuire al cofinanziamento esclusivamente mediante risorse economiche di natura monetaria oppure anche attraverso il conferimento di beni, la prestazione di servizi o, ad esempio, il contributo volontario dei propri dipendenti. Più in generale, sarebbe utile precisare se, nell'espressione "risorse finanziarie", debbano essere ricomprese soltanto risorse monetarie oppure anche apporti economicamente valorizzabili di diversa natura.

Si chiede inoltre di chiarire se il divieto per i soggetti aderenti alla rete di sostegno di ricevere contributi a copertura dei costi sostenuti per la partecipazione al progetto escluda anche la possibilità di essere successivamente individuati come fornitori di specifici servizi, nel rispetto delle procedure di affidamento applicabili.

In merito al primo quesito, si specifica che l'espressione "risorse finanziarie assicurate da soggetti terzi" di cui al Paragrafo B.1 dell'Avviso si riferisce esclusivamente ad apporti di natura monetaria e di liquidità. La valorizzazione economica di beni, servizi o ore di personale in natura è ammessa unicamente se fornita direttamente dai partner effettivi del partenariato (risorse proprie degli ETS).

In merito al secondo quesito, la partecipazione alla rete di sostegno non comporta, per il soggetto aderente, il diritto ad un contributo a copertura dei costi sostenuti per le attività riconducibili al ruolo assunto nella rete.

L'eventuale affidamento al medesimo soggetto, da parte del capofila o di altro partner, di prestazioni di servizio nell'ambito del progetto è ammesso esclusivamente qualora tali prestazioni siano oggettivamente distinte dalle attività e dagli impegni assunti in qualità di soggetto aderente alla rete di sostegno, risultino necessarie per l'attuazione del progetto e siano acquisite nel rispetto dei principi e delle condizioni previste dal presente Avviso e dalle relative indicazioni operative.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a prestazioni che, anche attraverso una diversa qualificazione contrattuale, costituiscano remunerazione, totale o parziale, delle attività che il soggetto ha dichiarato di assicurare gratuitamente nell'ambito della rete di sostegno.

FAQ 7.5 - Esempi di costruzione del piano economico – ES1 ed ES2

Applicando le formule indicate nell'Avviso per la determinazione dei costi diretti, dei costi indiretti, del costo complessivo, del contributo regionale e del cofinanziamento, i valori riportati negli esempi ES1 ed ES2 non sembrano coincidere con i risultati dei calcoli.

Chiediamo pertanto conferma delle modalità corrette di calcolo e, se possibile, dei valori da assumere come riferimento nella predisposizione del piano economico.

Si conferma che nei paragrafi esemplificativi ES1 ed ES2 di Pagina 17 dell'Avviso è presente un mero errore materiale nei calcoli dei totali di riepilogo.

Ai fini della corretta predisposizione del piano economico-finanziario e del budget sulla piattaforma online, i soggetti proponenti dovranno fare esclusivo riferimento all'applicazione rigorosa delle formule matematiche e dei tassi percentuali indicati nel Piano dei Conti (Voce $C = A+B$, con limite per A1 al max 70% di C; Voce $D = 15\%$ di A; Costo Totale $E = C+D$; Contributo $F = 80\%$ di E; Cofinanziamento $G = 20\%$ di E), i quali sono già correttamente impostati e calcolati in automatico dal sistema informatico Bandi e Servizi all'atto del caricamento delle singole voci di spesa.

FAQ 7.6 - Criterio di valutazione 1.2 – esperienza pregressa del partenariato

La griglia sembra prevedere:

- 1 punto fino a 2 progetti;
- 2 punti per 2-4 progetti;
- 4 punti per più di 5 progetti.

In questa formulazione il valore “2 progetti” risulta ricompreso in due fasce, mentre il caso di esattamente 5 progetti non sembrerebbe esplicitamente contemplato.

Chiediamo quindi di precisare le fasce corrette da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Si tratta di un refuso. L'attribuzione corretta è la seguente:

- 1 punto fino a 2 progetti;
- 2 punti per 3-5 progetti;
- 4 punti per più di 5 progetti.

FAQ 7.6 - BIS

Chiediamo inoltre come debba essere dimostrata l'esperienza pregressa prevista dal punto 1.2: è sufficiente un'autodichiarazione del soggetto proponente oppure è necessario allegare documentazione comprovante i progetti realizzati in precedenza?

La verifica e valutazione della sussistenza dall'esperienza pregressa del partenariato verrà effettuata sulla base dei contenuti di cui al paragrafo 3 dell'allegato 7, per come previsto dall'allegato stesso.

FAQ 7.7 - Criterio di valutazione 1.3: ampiezza della rete di sostegno

La griglia attribuisce 1 punto in presenza di 1-4 soggetti e 2 punti in presenza di 5-7 soggetti.

Si chiede conferma che anche una rete composta da più di 7 soggetti abbia diritto al punteggio massimo previsto di 2 punti.

Si conferma che l'attribuzione del punteggio massimo previsto nel caso di reti composte da oltre 7 soggetti è pari a 2 punti.

FAQ 7.8 - Criterio di valutazione 2.5: premialità

Il criterio prevede un massimo di 2 punti in relazione a progettualità rivolte ai caregiver familiari e/o ai giovani.

Chiediamo di specificare come vengano attribuiti i 2 punti: se le due condizioni determinino un punto ciascuna, se siano alternative oppure se sia sufficiente soddisfare una delle condizioni per ottenere il punteggio massimo.

L'attribuzione del punteggio di premialità (fino a un massimo di 2 punti) avverrà secondo un criterio proporzionale e additivo.

Le due condizioni previste dal criterio 2.5 hanno natura disgiuntiva ed equivalente. Pertanto, l'attribuzione del punteggio massimo previsto (pari a 2 punti) avverrà qualora il progetto si rivolga anche a una sola delle due categorie di destinatari indicate (o ai caregiver familiari, ovvero ai giovani), purché le relative azioni siano chiaramente identificabili e strutturate nella scheda di progetto.

FAQ 7.9 - Allegato A7: riferimento ai criteri di valutazione

Nella sezione relativa alla distribuzione delle responsabilità attuative tra i partner viene richiamato il criterio 3.3. Dalla lettura della griglia dell'Avviso, tale contenuto sembrerebbe invece riferibile al criterio 3.2, mentre il criterio 3.3 riguarda il cofinanziamento assicurato da soggetti esterni al partenariato.

Chiediamo pertanto conferma che il riferimento al criterio 3.3 nell'Allegato A7 sia da intendersi come criterio 3.2.

Si tratta di un REFUSO nel testo, il riferimento va inteso al criterio 3 Qualità dei progetti e adeguatezza/ sostenibilità economico-finanziaria nel suo complesso.

FAQ 7.10 - Affidamento di attività a soggetti terzi e servizi esterni

L'Avviso prevede che i partner gestiscano direttamente le attività progettuali e stabilisce l'esclusione dell'affidamento di attività a soggetti terzi; tra le spese ammissibili sono tuttavia comprese le spese per servizi esterni e consulenze.

Sarebbe utile chiarire il confine tra servizi esterni e consulenze ammissibili e affidamento a terzi di attività progettuali non consentito, anche attraverso eventuali esempi applicativi.

Si parla di "acquisizione di servizi da terzi" quando il beneficiario, per realizzare un'attività (o parte di essa), deve acquistare all'esterno prestazioni, forniture e servizi da soggetti terzi non partner (che non siano persone fisiche). È ammessa solo nei limiti stabiliti dall'avviso.

Non è considerato acquisizioni di un servizio da terzi

- Incarichi a Persone Fisiche: Contratti di prestazione d'opera o collaborazione individuale. Rientrano qui anche i professionisti con Partita IVA (es. docenze), purché la prestazione sia svolta esclusivamente dal titolare senza usare la struttura organizzativa di un'azienda.
- Studi Associati e Società tra Professionisti (STP): Incarichi affidati a studi associati o società costituite da professionisti iscritti ad albi/ordini, a condizione che la prestazione sia eseguita esclusivamente dai soci professionisti.
- Rapporti Interni/Partenariati: Incarichi tra i partner del progetto, attività svolte da associazioni verso i propri associati, contratti tra imprese collegate/controllate dello stesso gruppo, o tra fondazioni e i propri membri.

L'acquisizione di servizi da terzi non può mai riguardare:

- Attività che aumentano il costo di esecuzione del progetto senza portare alcun valore aggiunto proporzionato.
- Accordi con intermediari o consulenti in cui il pagamento è calcolato in percentuale sul costo totale del progetto.

Occorre tracciare una netta linea di demarcazione tra la gestione diretta delle attività progettuali (obbligatoria ai sensi del paragrafo A.3 dell'Avviso) e il ricorso a servizi esterni e



consulenze ammissibili (rientranti nelle voci A2 e B1 del Piano dei Conti), escludendo qualsiasi forma di affidamento o delega a soggetti terzi non consentita.

Il partenariato mantiene saldamente in capo ai propri enti la responsabilità strategica, il coordinamento operativo, il monitoraggio e la validazione dei risultati di tutte le azioni di progetto. In nessun caso si configurerà un trasferimento di interi pacchetti di attività o di funzioni decisionali a soggetti esterni. I soggetti terzi interverranno esclusivamente come fornitori di prestazioni tecniche o di beni strumentali, operando sotto la direzione e la costante supervisione del personale dei partner beneficiari.

FAQ 8.1 - Capitolo B.4: costi della fideiussione

Al terzo capoverso del capitolo B.4 si comprende che i costi della fideiussione siano riconosciuti per tutto il periodo in cui la garanzia rimane attiva e, quindi, fino al versamento del saldo. Chiediamo conferma di tale interpretazione.

Resta inoltre da chiarire come debba essere indicato l'importo della fideiussione nel budget previsionale: è corretto inserire, nella voce B del piano economico, un importo calcolato assumendo convenzionalmente un anno di costo della fideiussione, oppure deve essere adottato un diverso criterio di stima?

In merito al primo quesito, si conferma la correttezza dell'interpretazione proposta. Le spese per la fideiussione obbligatoria sono ammissibili a valere sul contributo per l'intero periodo in cui la garanzia deve rimanere attiva a tutela dell'Amministrazione, includendo i rinnovi e le proroghe successive alla chiusura delle attività e fino all'emissione del formale atto di svincolo scritto da parte di Regione Lombardia, così come previsto dal Paragrafo C.3 e dall'Allegato A5.

In merito al secondo quesito, l'importo da inserire nella Voce B del budget previsionale, poiché si tratta di una polizza a prima richiesta, che deve avere "efficacia di _____ mesi (indicare il periodo di validità determinato in base alla durata del progetto) dalla data di sottoscrizione, prorogabile tacitamente di sei mesi in sei mesi fino al termine massimo di ulteriori ventiquattro mesi, salvo lo svincolo disposto da Regione Lombardia contestualmente alla liquidazione del saldo finale, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute", il criterio di stima corretto deve prevedere la quantificazione dell'onere finanziario complessivo parametrato sull'intera durata di vigenza della polizza (pari alla durata del progetto aumentata del tempo necessario al completamento delle verifiche amministrativo-contabili e al saldo), onde evitare carenze di copertura del budget in sede di rendicontazione finale a costi reali.

FAQ 8.2 - Allegato 5, pagina 14: imputazione del costo dei beni

L'Allegato 5 precisa che "non è possibile imputare l'intero costo del bene". Si chiede se tale regola si applichi anche ai beni di costo unitario non superiore a 516 euro. Ad esempio, nel caso di acquisto di una stampante del valore di 300 euro, il costo non potrebbe essere imputato integralmente al progetto?

In tal caso, chiediamo di precisare con quali criteri debba essere determinata la quota ammissibile da imputare al progetto (ad esempio in relazione al periodo di utilizzo, alla percentuale di utilizzo sul progetto o ad altri parametri).

In riferimento al primo quesito, si conferma che la disposizione contenuta nell'Allegato A5, Capitolo C.3, si applica anche ai beni di costo unitario inferiore o uguale a € 516,46 (IVA esclusa). Pertanto, il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività finanziata. Di conseguenza, l'acquisto di beni ammortizzabili di modico valore (come la stampante da 300 euro citata nell'esempio) non può essere imputato integralmente al progetto qualora la durata dell'intervento sia inferiore alla vita utile del bene.

In riferimento al secondo quesito, si specifica che il criterio stabilito per determinare la quota di costo ammissibile è quello del pro-rata temporis. L'importo deve essere riproporzionato in base ai mesi di effettivo utilizzo del bene all'interno dell'arco temporale di esecuzione del progetto, calcolato sulla base del periodo di ammortamento fiscale previsto per la specifica categoria merceologica, fermo restando l'obbligo di indicare la corretta quota parte e i relativi codici di tracciabilità (ID Domanda e CUP) sul documento giustificativo.

FAQ 9.1 - Allegato 5, pagina 9: F24 e prospetto per singolo nominativo

Le linee di rendicontazione prevedono che l'F24 sia accompagnato da un prospetto riferito al singolo nominativo. Nella pratica, uno stesso F24 può contenere codici e versamenti relativi a più lavoratori, e più lavoratori possono essere contemporaneamente impegnati sul progetto.

Per evitare di allegare più volte il medesimo insieme di F24 quietanzati, ogni volta associandolo a un lavoratore diverso, sarebbe possibile predisporre un unico file contenente gli F24 quietanzati e un unico prospetto riepilogativo che riporti, per tutti i lavoratori coinvolti, la quota di competenza riferita al progetto? Tale soluzione consentirebbe di semplificare la rendicontazione mantenendo la piena tracciabilità degli importi.

Al fine di ottimizzare il caricamento documentale sulla piattaforma online, è consentito l'invio di un unico file contenente i modelli F24 cumulativi quietanzati, a condizione che lo stesso sia integrato da un chiaro prospetto riepilogativo.

Tale prospetto deve dettagliare analiticamente, **per singolo nominativo**, i codici tributo e le quote parti di spesa direttamente riconducibili e imputate al progetto, garantendo il rispetto dei requisiti di tracciabilità previsti a Pagina 9 dell'Allegato A5.

FAQ 9.2 - Allegato 5, pagine 10 e 14: documentazione dell'avvenuto pagamento

L'Allegato 5 richiede, tra la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, la copia dell'estratto conto comprensiva della prima pagina da cui sia rilevabile l'intestazione del conto corrente e delle pagine in cui sono riportate le spese sostenute.

Se l'interpretazione è la stessa adottata nella precedente edizione, per ogni singola spesa l'ente dovrebbe quindi allegare nuovamente anche la prima pagina dell'estratto conto, pur trattandosi sempre del medesimo conto e pur essendo il numero del conto riportato nelle successive pagine.

Si chiede se, in alternativa, sia possibile allegare una sola volta la documentazione attestante l'intestazione del conto corrente – eventualmente accompagnata da una dichiarazione del capofila – e considerarla valida per tutti i pagamenti effettuati dal medesimo conto. Questa modalità consentirebbe di ridurre significativamente la duplicazione documentale e il volume degli allegati caricati in piattaforma, senza diminuire la verificabilità delle spese.

L'attestazione di intestazione del conto corrente (prima pagina dell'estratto conto) può essere prodotta e caricata una sola volta all'inizio della rendicontazione o associata alla prima voce di spesa dell'ente. Per i pagamenti successivi eseguiti sul medesimo conto, sarà sufficiente allegare le sole pagine del documento bancario riportanti i movimenti finanziari d'interesse, **fermo restando l'obbligo** di perfetta leggibilità e corrispondenza del numero di conto corrente e dei dati di tracciabilità (ID Domanda e CUP).

10 PARCO SOGGETTI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE (PLURIMA E TERRITORIALE)

FAQ 10.1

Chiarimento sul concetto di partenariato:

Il partenariato è l'aggregazione formale di soli enti beneficiari (ODV, APS, Fondazioni ETS) che firmano una dichiarazione comune (Allegato A1), condividono la responsabilità dell'attuazione e ricevono direttamente quote del contributo regionale. Tutti i partner devono svolgere le attività in proprio (tramite personale o volontari), essendo escluso il subappalto o l'affidamento totale delle azioni a soggetti terzi.

FAQ 10.2

Ammissibilità di un ETS "generico" (Iscritto al RUNTS ma non ODV/APS/Fondazione):

Un ETS generico non può partecipare in qualità di Capofila o di Partner. L'Avviso riserva la qualifica di soggetti beneficiari esclusivamente a ODV, APS, Fondazioni ETS (o Onlus con istanza RUNTS) e Reti associative. Un ETS generico è escluso dal finanziamento diretto ma può partecipare come soggetto associato nella Rete di Sostegno (Allegato A2, senza fondi) oppure operare come fornitore di servizi a Partita IVA.

FAQ 10.3

Vincolo statutario sull'attività di "Alloggio sociale" (Art. 5, c. 1, lett. q del CTS):

No, non è vincolante. L'Avviso specifica che i partenariati accedono alla presentazione dei progetti indipendentemente dalle specifiche attività di interesse generale inserite nei rispettivi statuti. Il requisito di ammissibilità è basato solo sulla coerenza oggettiva della proposta con le macroaree tematiche scelte.

FAQ 10.4

Partner con sede legale in Piemonte:

Sì, è ammesso, ma a condizioni restrittive. Ai sensi del punto A.3, lett. C), un ente con sede legale fuori dalla Lombardia può partecipare come partner effettivo, ove rientri tra le tipologie di soggetti beneficiari ammissibili (avviso, paragrafo A.3) solo ed esclusivamente se possiede un modello organizzativo interno decentrato caratterizzato da un unico codice fiscale nazionale e dispone di una o più sedi operative stabili, organizzate e individuabili in Regione Lombardia. Se l'ente del Piemonte ha un codice fiscale autonomo e non ha una sede operativa fisica e stabile registrata al RUNTS all'interno del territorio lombardo, è inammissibile come partner, ma può aderire unicamente come soggetto esterno della Rete di Sostegno.

FAQ 10.5

Cosa significa partecipare a più progetti (fino a 3)?

Ciascun ente (inteso come codice fiscale) può aderire a un massimo di 3 partenariati sul totale del bando, assumendo il ruolo di Capofila in uno solo di essi. Superare questo limite comporta l'inammissibilità delle domande successive per ordine cronologico di protocollazione.



FAQ 10.6

La partecipazione a più progetti implica attività differenti e contemporanee?

Sì. Se un ente partecipa a 2 o 3 progetti paralleli finanziati, le attività operative dovranno essere distinte e le attività potranno essere svolte contemporaneamente secondo i rispettivi cronoprogrammi di attuazione nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (non si possono rendicontare le stesse spese o le stesse ore del medesimo personale su due bandi).

FAQ 11.1

Selezione di più priorità trasversali:

Sì. Il bando stabilisce che la proposta deve essere coerente con *almeno una* delle 4 priorità trasversali (Volontariato, Comunità, Prossimità, Capacità). Ne conseguono la possibilità e il pieno diritto del partenariato di selezionarne e individuarne più di una nel testo della scheda progetto. Il vincolo di esclusività riguarda l'Area Tematica: si può scegliere una sola delle 4 macroaree tematiche.

FAQ 11.2

Area tematica 3.5 (Infanzia, disabilità e parità di genere) e inclusione degli adulti:

La disabilità all'interno della linea di intervento 3.5 è da intendersi in senso ampio e inclusivo per tutte le età, purché focalizzata sulla predisposizione di ambienti sicuri e accessibili *"per tutti"*. L'intera macro-Area Tematica 3 è dedicata alle persone con disabilità senza restrizioni di natura esclusivamente anagrafica.

FAQ 11.3

Esperienza pregressa della partnership:

Per l'attribuzione del punteggio di merito (Sub-criterio 1.2 - max 4 punti), le iniziative e i progetti svolti in precedenza si intendono realizzati sia dall'intero partenariato stabilito sia dai singoli soggetti che ne fanno parte, valorizzando l'esperienza accumulata dai singoli membri all'interno dell'area tematica.

FAQ 11.4

Indicazione di un Comune specifico (es. Domaso) e apertura provinciale delle scuole:

È possibile strutturare il progetto indicando la sede logistica delle attività o il target primario delle fragilità in un Comune specifico, prevedendo al contempo un raggio di azione e di coinvolgimento della rete dei destinatari (le istituzioni scolastiche) aperto all'intera Provincia di Como. Sarà cura del proponente in fase di redazione del formulario fornire gli elementi utili alla valutazione di merito.

12 STRUTTURA DEL BUDGET E REGOLE DI COFINANZIAMENTO

FAQ 12.1

Il cofinanziamento può essere costituito totalmente dalla valorizzazione del volontariato?

Le Indicazioni operative (Allegato A5, punto C.1 e C.2) confermano espressamente che *"la valorizzazione del personale volontario è ammissibile ai fini del cofinanziamento nel rispetto del massimale di cui al punto B1"*. Non è previsto un obbligo di cofinanziamento diretto monetario, ed è possibile coprire interamente il 20% di quota propria tramite l'apporto orario dei volontari.

FAQ 12.2

Il cofinanziamento non può essere fatto dai partner e dal capofila con risorse proprie?

Il cofinanziamento (20%) è un obbligo primario a carico del Capofila e dei Partner, che possono coprirlo con risorse proprie liquide o tramite ore di personale dipendente/volontari. Il bando aggiunge semplicemente la *facoltà* di ricevere quote di cofinanziamento anche da soggetti terzi della rete, ma la responsabilità è del partenariato.

FAQ 12.3

Collocazione del cofinanziamento di un ente della Rete di Sostegno:

Se un soggetto terzo della rete intende cofinanziare economicamente il progetto, deve firmare l'Allegato A2 indicando l'importo al punto 4. A livello di bilancio di progetto, tale risorsa va registrata complessivamente nella Voce G (Di cui cofinanziamento) del Piano dei conti.

FAQ 12.4

Comune nella rete di sostegno con contributo economico:

un Comune inserito nella Rete di Sostegno può erogare un contributo economico, e tale modalità è pienamente compatibile con le regole del bando. Il paragrafo B.1 dell'Avviso inserisce espressamente le "Risorse finanziarie assicurate da soggetti terzi aderenti alla rete di sostegno" tra le modalità valide a copertura della quota di cofinanziamento obbligatoria del 20%. Il divieto di doppio finanziamento pubblico e il divieto di utilizzo del 5 per mille si applicano esclusivamente alle singole spese correnti caricate sul budget dai partner effettivi (Capofila e Partner) per evitare che una stessa fattura o la stessa ora di personale vengano liquidate due volte da enti pubblici diversi. Il Comune terzo, non essendo un beneficiario del bando, agisce invece come donatore/sponsor esterno dell'iniziativa complessiva. Se il Comune aderisce senza impegni di spesa, indicherà "€ 0,00" al punto 4 dell'Allegato A2, garantendo comunque al partenariato i 2 punti di premialità previsti dal sub-criterio 1.4.

FAQ 12.5

Ente senza dipendenti che lavora con professionisti a P.IVA:

Le linee guida riconoscono la "gestione in proprio" dei partner anche mediante il ricorso a contratti d'opera individuali (lavoratori autonomi/consulenti persone fisiche). È infatti ammissibile il ricorso a "personale non dipendente" legato al beneficiario tramite contratti



d'opera (lavoratori autonomi) o comunque rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (personale esterno). I loro costi a Partita IVA vanno inseriti nella Voce A2 (Personale esterno), liquidati a costi reali e giustificati da contratti e *timesheet* mensili ore.

FAQ 12.6

Costo effettivo del personale interno.

La spesa ammissibile per il personale interno è quella relativa alle ore di impiego negli interventi riferiti al progetto, calcolata a partire dal costo annuo lordo che include le voci retributive e gli oneri sociali e previdenziali e non include le componenti figurative.

13 CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE, FORNITORI E CONTO CAPITALE

FAQ 13.1

Ammissibilità costi ammortizzabili tipo attrezzature e piccoli interventi di ristrutturazione immobile

L'Avviso vieta in via generale il finanziamento di spese in conto capitale (investimenti puri, acquisto di immobili, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie). Ai fini del presente bando, la qualifica di spesa "in conto capitale" per i beni mobili durevoli (attrezzature, PC, manichini, ecc.) è regolata come segue:

FAQ 13.2

Soglia del valore unitario:

Il bando richiama la soglia fiscale di € 516,46 (IVA esclusa) (Art. 102, comma 5 del TUIR). Tuttavia, introduce una restrizione specifica: anche se il valore del singolo bene è inferiore a tale soglia, non è consentito imputare l'intero costo d'acquisto se la vita utile del bene eccede la durata del progetto. L'importo deve essere sempre riproporzionato *pro-rata temporis*.

L'ammissibilità della quota parte è subordinata all'obbligo di tracciare la spesa attraverso l'adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto (punti 10 e E.2 delle Indicazioni Operative). Non è richiesto un registro inventariale separato, ma che i giustificativi (fatture) dovranno obbligatoriamente riportare l'ID domanda e il codice CUP del progetto.

In alternativa all'acquisto, è ammissibile il costo della locazione operativa (noleggio puro) per la sola durata del progetto (Voce B).

FAQ 13.3

Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area verde:

possono essere qualificate come spese ammissibili, purché strettamente legate e funzionali alle attività sociali (es. piantumazioni, ripristino aiuole) e non configurino manutenzione straordinaria o investimenti strutturali pluriennali. Vanno allocate nella Voce B (Altri costi diretti).

FAQ 13.4

Canoni di locazione (affitti):

Sì, sono ammissibili in Voce B le spese per la locazione di spazi, aule o sedi logistiche necessarie ed esclusivamente dedicate allo svolgimento delle attività progettuali per il periodo di vigenza del bando.

FAQ 13.5

Inclusione di Agenzie di formazione, Comunicazione o Valutazione in Voce B:

Tutti i contratti di fornitura stipulati con persone giuridiche (società, agenzie, studi professionali) per la formazione dei volontari, l'elaborazione e stampa di materiali e strategie di comunicazione, o per la valutazione degli impatti rientrano nella macro-voce "B1. Servizi



esterni e consulenze" (Voce B del piano dei conti). Se invece si intende contrattualizzare il singolo docente o professionista come collaboratore/lavoratore autonomo (persona fisica), la spesa andrà inserita in Voce A2 del piano dei conti.

14 ANTICIPO, EROGAZIONI E STRUMENTI DI GARANZIA (FIDEIUSSIONE)

FAQ 14.1

Rinuncia all'anticipazione per evitare la fideiussione:

Il bando consente che l'ente Capofila possa decidere di non richiedere la quota di anticipo del 65%. In questa ipotesi, decade l'obbligo di sottoscrivere la fideiussione bancaria o assicurativa. L'erogazione del contributo pubblico avverrà in un'unica soluzione direttamente a saldo, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale di tutte le spese sostenute.

FAQ 14.2

Rendicontazioni e rimborsi intermedi durante i mesi di bando:

No, non sono ammessi rimborsi intermedi o acconti per Stati di Avanzamento Lavori (SAL). I flussi previsti sono tassativi: o si sceglie la formula Anticipo (65% con fideiussione) + Saldo (35%), o si opta per il Saldo unico (100%) a fine progetto. Non è possibile ottenere rimborsi monetari durante lo svolgimento dei mesi di attività.

FAQ 14.3

Ulteriori indicazioni operative sulla fideiussione (Tempi e ammontare):

- **Ammontare:** La fideiussione deve essere di importo pari all'esatta cifra dell'anticipazione da concedere (ossia il 65% del contributo pubblico totale assegnato al progetto).
- **Tempi di richiesta:** La richiesta di liquidazione dell'anticipo e il caricamento della fideiussione digitale su *Bandi e Servizi* vanno effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, contestualmente all'atto di inizio attività.
- **Caratteristiche:** Deve essere una polizza a prima richiesta, contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore (art. 1944 c.c.) e come riportato dall'allegato A4 *Allegato A4 Fac-simile di fidejussione bancaria polizza fideiussoria assicurativa* "precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia di _____ mesi (indicare il periodo di validità determinato in base alla durata del progetto) dalla data di sottoscrizione, prorogabile tacitamente di sei mesi in sei mesi fino al termine massimo di ulteriori ventiquattro mesi, salvo lo svincolo disposto da Regione Lombardia contestualmente alla liquidazione del saldo finale, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute;"
- **Compagnie abilitate:** La polizza deve essere rilasciata obbligatoriamente da istituti bancari, intermediari finanziari iscritti all'Albo ex art. 106 TUB o compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni (i cui elenchi sono pubblicati sui siti istituzionali di Banca d'Italia e IVASS). Tutti i principali gruppi assicurativi nazionali operanti nel ramo cauzioni per gli enti pubblici rilasciano regolarmente tali fac-simile (conforme all'Allegato A4).